

DISABILITA' E DIRITTI

INFORMAZIONI

- aggiornamenti al gennaio 2008 -

Provincia di Pesaro e Urbino - Area Disabilità - Tel. 0721 359235 - Fax: 0721 33593

VEDI <http://www.handylex.org/>

[Nuove disposizioni sulle pensioni di reversibilità](#)

Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe di fine anno (ormai una consuetudine normativa) fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n'è anche una che sanerebbe, se convertita in legge entro 60 giorni dal Parlamento, alcuni paradossi relativi alla pensione di reversibilità per i figli con inabilità al lavoro, ammettendo al beneficio anche le persone che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche.

[Nuovi importi di pensioni, assegni e indennità](#)

L'INPS, con la Circolare 142 del 28 dicembre 2007, ha fissato i nuovi importi per il 2008 delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi e ciechi civili, e ai sordomuti. Ha inoltre stabilito i limiti reddituali previsti per poter accedere ad alcune delle provvidenze economiche per gli stessi disabili.

[Finanziaria 2008 e persone con disabilità](#)

Il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la manovra finanziaria per il 2008. Forniamo alcune iniziali indicazioni, anticipando alcuni elementi della nostra successiva analisi che comprende anche la presentazione delle disposizioni contenute nel Collegato fiscale alla Finanziaria, e al cosiddetto protocollo del Welfare, disposizioni approvate negli stessi giorni della Finanziaria.

[Agevolazioni telefoniche per le persone con disabilità](#)

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione dell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni telefoniche e di accesso ad internet per le persone con disabilità. Illustriamo le novità e ricordiamo le agevolazioni già esistenti

[Congedi parentali e congedi straordinari: novità dall'INPS](#)

Alcune recenti istruzioni dell'INPS sono intervenute ancora sulle agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo parentale e al congedo straordinario retribuito di due anni (figli con handicap grave).

[Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento: pubblicato il decreto](#)

Lo scorso anno, con la Legge 80, il Parlamento ha previsto, fra l'altro, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap

[Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS](#)

Con una importante **Sentenza** (la n. 158 del 18 aprile 2007) la **Corte Costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave

[Frazionabilità dei permessi: correzioni dell'INPS](#)

Dopo il Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, l'INPS torna sulla questione della frazionabilità oraria dei permessi mensili previsti dalla Legge 104/1992. Le precisazioni espresse nel più recente Messaggio 16866 del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti poiché definiscono il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato. L'INPS introduce una specifica formula di calcolo. HandyLex.org ha elaborato un semplice foglio di calcolo per agevolare il conteggio a chiunque

[Frazionabilità dei permessi: nuove indicazioni INPS](#)

Da parte di molti familiari viene espressa l'esigenza di poter **frazionare** in ore i tre giorni di permesso. La normativa istitutiva dei permessi lavorativi (articolo 33 Legge 104/1992) né le successive modificazioni precisano se i permessi mensili siano frazionabili o meno. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse

[Programma di assistenza e permessi lavorativi: precisazioni INPS](#)

La recente **Circolare INPS 90 del 23 maggio 2007** rivede profondamente le precedenti indicazioni relative alla continuità dell'assistenza. L'INPS precisa che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza.

In questi casi l'INPS introduce un nuovo documento da presentare agli uffici periferici: il Programma di assistenza.

Il successivo **Messaggio INPS 15021 del 7 giugno** ha precisato che cosa si intenda per Programma di assistenza

Nuove disposizioni sulle pensioni di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto e, in particolari condizioni, ai figli dello stesso.

Particolari condizioni vengono previste per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico.

Fino ad oggi la **pensione di reversibilità** non viene erogata se il figlio disabile svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa viene svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico.

Il paradosso è stato sollevato già da parecchio tempo da molte associazioni e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Nel cosiddetto **Decreto Mille Proroghe** di fine anno (ormai una consuetudine normativa) fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n'è anche una che sanerebbe, se convertita in legge entro 60 giorni dal Parlamento, almeno quel paradosso relativo alla pensione di reversibilità.

L'articolo 46 del **Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248** prevede che l'attività lavorativa svolta con **finalità terapeutica** dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle **25 ore settimanali**, presso le **cooperative sociali**, o presso datori di lavoro che assumono i persone disabili con **convenzioni di integrazione lavorativa** (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità.

La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.)

Una novità però riguarda anche la retribuzione minima percepita dai disabili. Il Decreto prevede che non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementata del 30 per cento.

Non rimane che attendere la conversione in legge che può avvenire o meno, oppure prevedere modificazioni.

4 gennaio 2007

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"
(Pubblicato in GU n. 302 del 31-12-2007)

Art. 46.

Disposizioni in favore di inabili

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale."

2 gennaio 2008

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2008

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2008 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre 2007, n. 142.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2007.

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2007	2008	2007	2008
Pensione ciechi civili assoluti	262,62	266,83	14.256,92	14.466,67
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	242,84	246,73	14.256,92	14.466,67
Pensione ciechi civili parziali	242,84	246,73	14.256,92	14.466,67
Pensione invalidi civili totali	242,84	246,73	14.256,92	14.466,67
Pensione sordomuti	242,84	246,73	14.256,92	14.466,67
Assegno mensile invalidi civili parziali	242,84	246,73	4.171,44	4.238,26
Indennità mensile frequenza minori	242,84	246,73	4.171,44	4.238,26
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	710,32	733,41	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	457,66	465,09	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti	229,64	233,00	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	168,70	172,86	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	436,14	443,12	Nessuno	Nessuno

2 gennaio 2008

Finanziaria 2008 e persone con disabilità

Il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la manovra finanziaria per il 2008. Forniamo alcune iniziali indicazioni, anticipando alcuni elementi della nostra successiva analisi che comprende anche la presentazione delle disposizioni contenute nel Collegato fiscale alla Finanziaria, e al cosiddetto protocollo del Welfare, disposizioni approvate negli stessi giorni della Finanziaria.

Nel testo approvato della Finanziaria le novità per le persone con disabilità sono estremamente limitate e di scarsa portata innovativa.

Fondo per le non autosufficienze

La Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) aveva istituito il Fondo per le non autosufficienze, per supportare a livello locale l'assistenza a persone con grave dipendenza assistenziale. La Legge Finanziaria per il 2008 ha incrementato di 100 milioni di euro la dotazione per quest'anno che quindi sale a 300 milioni. Per il 2009 il Fondo sarà di 400 milioni di euro. La cifra viene considerata da molti analisti largamente insufficiente a coprire le necessità assistenziali delle persone con grave disabilità.

Fondo per la mobilità dei disabili

È stato istituito presso il Ministero dei Trasporti un nuovo "Fondo per la mobilità dei disabili" che, lungi da quanto farebbe supporre il nome, è destinato a finanziare "interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano". Come è facile intuire, non si tratta di interventi per la piena accessibilità al trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità, ma piuttosto di interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti da alcune associazioni. Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008, e altri 3 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, ma vi possono confluire donazioni e sponsorizzazioni di privati o aziende.

5 per mille

È stato confermato lo strumento del 5 per mille Irpef pur limitando la spesa massima a 380 milioni di euro. Come si ricorderà ogni contribuente può destinare il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato ad Associazioni ONLUS e di volontariato. Nel testo approvato sono presenti anche misure che dovrebbero rendere più rapida ed efficace la definitiva erogazione del 5 per mille alle associazioni.

Congedi e adozioni

La Legge Finanziaria interviene sul Testo unico sulla maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001) rivedendo in modo più favorevole le disposizioni a favore dei genitori adottivi e affidatari. Con le nuove regole il congedo di maternità (5 mesi) può essere fruito dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo; nel caso di adozioni internazionali viene ammessa la concessione anche prima dell'ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all'estero dei genitori adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa anche il padre.

Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso nel nucleo, entro la maggiore età.

Barriere e servizio civile

Fra le lacune più evidenti della nuova Legge finanziaria si segnala il mancato finanziamento della Legge 13/1989, quella che prevede il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Vi era inoltre una particolare attesa rispetto al Servizio Civile di cui si avvalgono molte associazioni per il supporto a persone con grave disabilità.

Nelle versioni precedenti all'approvazione, era stata inserita una nuova regola che prevedeva che nell'ambito dei "fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave". La disposizione avrebbe concesso di garantire lo svolgimento di un numero maggiore di giovani in servizio civile a favore delle persone con handicap grave. La norma proposta è stata soppressa durante l'ultimo esame della Camera.

24 dicembre 2007

Carlo Giacobini

Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Agevolazioni telefoniche per le persone con disabilità

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione ([3 ottobre 2007, n. 514/CONS](#)) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.

L'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi internet.

La Deliberazione 514/CONS prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di sordomutismo). Altre agevolazioni per le altre tipologie di disabilità erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo documento.

Agevolazioni telefoniche per i sordi

Alle persone sorde viene riconosciuta l'**esenzione** dal pagamento del **canone mensile sulla telefonia fissa**. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.

Sono considerate persone sorde quelle in possesso del **certificato di sordomutismo** (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale).

L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il sordo. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.

Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente Deliberazione [1 giugno 2000, n. 314/00/CONS](#) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'**esenzione totale** dal pagamento del canone, al possesso del **DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi)**, requisito non più richiesto.

Altra facilitazione: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno **50 SMS** (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.

Agevolazioni telefoniche per i ciechi

Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'**accesso ad internet da postazione fissa** (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare).

Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente **90 ore mensili di navigazione** in internet. Si tratta di un monte ore significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL") che non prevedano limiti orari. Si consiglia di comparare le offerte (con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.

Le agevolazioni spettano ai **ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento** e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).

Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di far parte del nucleo.

Tutti i trattamenti di favore previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati modificando il "profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.

Le agevolazioni telefoniche già previste

Nel giugno del 2000 ([1 giugno 2000, n. 314/00/CONS](#)) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una **riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, **non deve** cioè superare un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'**ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso redditometro di cui tanto si parla. In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE.

Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori. Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

Un'ultima agevolazione, più datata nel tempo, riguarda la **telefonia mobile**. Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica **esenzione** dal pagamento della relativa **tassa di concessione governativa** dovuta mensilmente per chi è abbonato.

Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti.

L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento".

Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria Azienda Usi per ottenere una ulteriore specifica attestazione.

11 ottobre 2007

- [Consulta il testo e l'allegato della Deliberazione n. 514/CONS](#)

Carlo Giacobini

Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Congedi parentali, congedi straordinari, prolungamento dell'astensione di maternità: novità dall'INPS

Alcune recenti istruzioni dell'INPS sono intervenute sulle agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo parentale e al congedo straordinario di due anni.

Congedi parentali

L'[articolo 32](#) del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo parentale per assistere i figli fino agli otto anni di età.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.

Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.

Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo, "single", o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.

Sul concetto di "genitore solo" è intervenuto il [Messaggio INPS del 20 settembre 2007, n. 22911](#). La condizione di "genitore solo" sussiste anche quando l'altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Congedi parentali e prolungamento dell'astensione facoltativa

L'[articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001](#) prevede che entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.

Il [Messaggio INPS 22578 del 17 settembre 2007](#) (correggendo le precedenti istruzioni della [Circolare n. 133 del 17 luglio 2000](#) paragrafo 2.2) precisa che il diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie.

Il prolungamento dell'astensione facoltativa ([art. 33 del D. Lgs. 151/2001](#)) è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:

- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.

Compatibilità della fruizione del congedo straordinario con gli altri congedi

Un'altra precisazione la offre il [Messaggio INPS 22912 del 20 settembre 2007](#): è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano anche contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave.

Con questa precisazione l'INPS corregge le precedenti istruzioni impartite dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.

La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall'[articolo 33](#) della Legge 104/1992 (prolungamento dell'astensione facoltativa e permessi lavorativi).

Riassumendo a titolo esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:

- 1) Congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore ([art. 33](#) - L. 104/1992): sono incompatibili.
- 2) Congedo di maternità o congedo parentale ([art. 32](#) - D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001): sono compatibili.
- 3) Prolungamento dell'astensione facoltativa ([art. 33](#) - L. 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001): sono incompatibili, e per completezza:
- 4) Congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001) e permessi mensili di tre giorni ([art. 33](#) - L. 104/1992): sono incompatibili.

Congedi parentali: affido e adozione

L'[articolo 36](#) del D. Lgs. 151/2001 prevede che, nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare elevando l'età massima da otto a dodici anni.

Il [Messaggio INPS 22913 del 20 settembre 2007](#) precisa - a nostro avviso forzando non poco la norma - che

quello dei tre anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo parentale. L'INPS propone un esempio: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino.

Lo stesso Messaggio precisa anche il relativo trattamento economico durante il congedo. Fino al sesto anno di età l'indennità (30% della retribuzione) è riconosciuta indipendentemente dal reddito e per un massimo di sei mesi.

Fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l'indennità è subordinata alle condizioni reddituali.

Consulta:

- [Messaggio INPS 17 settembre 2007, n. 22578](#)
- [Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22911](#)
- [Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22912](#)
- [Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22913](#)

9 ottobre 2007

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento: pubblicato il decreto

Lo scorso anno, con la [Legge 80](#), il Parlamento ha previsto, fra l'altro, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

La stessa norma prevedeva che un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, individuasse **le patologie** e le **menomazioni** rispetto alle quali sono **esclusi gli accertamenti di controllo** e di revisione e indicasse la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Una nuova norma positiva, anche se permane la perplessità rispetto al **vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento** o di comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all'indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.

Il decreto

Il decreto in questione (Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) è stato pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale.

Vengono fissate **12 voci** relative a **condizioni patologiche** che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

Cosa accade ora?

La premessa all'elenco delle patologie non è chiarissima rispetto alle procedure ma su questo aspetto non ci sono dubbi: le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono **esonerate** da tutte le **visite di controllo** o di **revisione** del loro stato invalidante (a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una revisione).

Prima di procedere alle convocazioni di revisione, va richiesta la relativa documentazione sanitaria alle Commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate Commissioni. Nella sostanza i soggetti che rientrano nell'elenco approvato dal Ministero e che siano **titolari di indennità di accompagnamento** o di **comunicazione**, possono opporsi alla eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente.

La revisione

Aggiungiamo a quanto espressamente previsto dal decreto una nostra annotazione. Le Commissioni delle Aziende Usl nei nuovi accertamenti non potranno più prevedere la rivedibilità dei casi relativi a persone affette dalle patologie o menomazioni previste nel nuovo elenco, poiché commetterebbero un evidente abuso d'ufficio.

- [Consulta il decreto e l'elenco delle patologie](#)

28 settembre 2007

Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS

Con una importante **Sentenza** (la [n. 158 del 18 aprile 2007](#)) la **Corte Costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave. Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.

Dopo la [Sentenza 158/2007](#), i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria [Circolare 112 del 3 agosto 2007](#), ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzionale, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.

L'INPS riassume le condizioni che individuano gli **aventi diritto**.

Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al **coniuge convivente** con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e ciò comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.

Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.

Se il figlio **convive con il coniuge**, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.

Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.

Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai **fratelli** o alle **sorelle conviventi** con la persona con handicap grave. La condizione è che i entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili. Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.

Se invece il fratello **convive con il coniuge** che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.

Precisazioni

Già con la [Circolare 90/2007](#), l'INPS aveva sottolineato come non fosse più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare **assistenza** da parte di altri familiari conviventi, "*stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza*". Nella nuova [Circolare 112/2007](#) si ribadisce che per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

Vale la pena sottolineare che le indicazioni della Circolare 90/2007 non valgono solo per i permessi lavorativi mensili ma anche per i congedi proprio in forza della nuova [Circolare 112/2007](#).

Rimandiamo al nostro commento alla Circolare 90/2007 per gli opportuni approfondimenti.

Casi pendenti e nuovi moduli

Dopo la pubblicazione della Sentenza 158/2007, molti lavoratori per i quali si apriva la prospettiva di poter godere dei due anni di congedo retribuito, hanno presentato domanda agli istituti previdenziali. Ora l'INPS precisa che le sedi periferiche possono riesaminare i casi sospesi o rifiutati perché mancavano le indicazioni della direzione centrale.

Nostro suggerimento, per quei lavoratori (cioè coniugi di persone con handicap grave), è di ripresentare la relativa domanda. A tal proposito l'INPS informa che a giorni dovrebbero essere disponibili i **nuovi moduli** relativi ai congedi, disponibili anche in internet nel sito dell'INPS nell'area "[modulistica on line](#)".

Il nuovo modulo per il congedo al coniuge della persona con handicap grave sarà denominato Hand6. Quasi superfluo precisare che questi moduli e queste indicazioni non valgono per i lavoratori assicurati con altri Istituti (es.: dipendenti pubblici assicurati INPDAP).

- [Consulta il testo della Circolare 112/2007](#)
- [Consulta il nostro commento alla Circolare 90/2007](#)

6 agosto 2007

Frazionabilità dei permessi: correzioni dell'INPS

Dopo il recentissimo [Messaggio 15995](#) del 18 giugno 2007 (su cui abbiamo pubblicato un [commento](#)), l'INPS torna sulla questione della frazionabilità oraria dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Le precisazioni espresse nel più recente [Messaggio 16866](#) del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti poiché definiscono il **numero massimo di ore** di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.

Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso la **frazionabilità in ore** (prima la ammetteva solo in mezza giornate), ponendo il limite massimo a 18 ore mensili.

L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

Per tutti gli altri casi il monte ore massimo **va ricalcolato** con una **formula diversa** a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana all'altra. L'INPS fissa dunque due formule diverse.

Primo caso e cioè **orario di lavoro fissato su base settimanale**, la formula è la seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3} \\ = \text{ore mensili fruibili.}$$

Secondo caso e cioè **orario di lavoro** fissato su base **plurisettimanale**, la formula è la seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3} \\ = \text{ore mensili fruibili.}$$

Per rendere più agevole il conteggio abbiamo predisposto un [foglio di calcolo](#) in Excell. È sufficiente inserire i dati relativi all'orario settimanale e il numero dei giorni lavorativi, desumibili dal proprio contratto, per ottenere in **automatico** il numero di ore di permesso concedibili con la formula della frazionabilità.

- Consulta il testo del Messaggio [16866/2007](#)
- Scarica il nostro [foglio di calcolo](#)

9 luglio 2007

Frazionabilità dei permessi: nuove indicazioni INPS

Nota bene: si consulti il [commento](#) al successivo Messaggio INPS 16866/2007 che ha corretto le disposizioni a proposito del numero massimo di ore di permesso concedibili nel caso di frazionamento dei permessi giornalieri. Da parte di molti familiari viene espressa l'esigenza di poter **frazionare** in ore i tre giorni di permesso. La normativa istitutiva dei permessi lavorativi (articolo 33 Legge 104/1992) né le successive modificazioni precisano se i permessi mensili siano frazionabili o meno. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse.

L'**INPDAP** ammette il frazionamento dei tre giorni di permesso lavorativo in ore per un massimo di 18 ore mensili. Il riferimento è la [Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34](#) che su questo aspetto precisa: *"5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L. 53/2000) - Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili"*.

L'**INPS**, finora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in **mezze giornate**. Il riferimento era la [Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211](#)

Tuttavia, ed è questa la novità, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP. Con **Messaggio 15995** del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso, **possono frazionare** le assenze fino ad un massimo di **18 ore**. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate. È opportuno precisare che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa).

- Consulta il testo del Messaggio [15995/2007](#)

21 giugno 2007

Programma di assistenza e permessi lavorativi: precisazioni INPS

La recente [Circolare INPS 90 del 23 maggio 2007](#) rivede profondamente le precedenti indicazioni relative alla continuità dell'assistenza. L'INPS precisa che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza.

In tal senso i permessi lavorativi possono essere concessi anche ai lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata.

In questi casi l'INPS introduce un nuovo documento da presentare agli uffici periferici: il Programma di assistenza.

Il successivo [Messaggio INPS 15021 del 7 giugno](#) ha precisato che cosa si intenda per Programma di assistenza.

Chi deve presentarlo

Il Messaggio INPS precisa che sono tenuti a presentare il Programma di assistenza i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata.

La "lontananza" secondo l'INPS è tale quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza (fra l'abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l'abitazione del disabile) superi i sessanta minuti.

Gli altri lavoratori che abbiano diritto ai permessi lavorativi ma che non rientrino in questi casi non sono tenuti a presentare il Programma di assistenza.

Cosa contiene il Programma

Nel Programma di assistenza devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta quali: visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc. Da sottolineare l'enfasi che l'INPS attribuisce alla programmazione delle visite o dell'assistenza sostitutiva: lascia intendere che le eventuali emergenze non sono ammesse quale motivo di richiesta di permesso retribuito.

Oltre a questo, nel Programma di assistenza (annuale) viene infatti richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.

Il Programma va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito (o del tutore o dell'amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma di assistenza si pronuncia il responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.

Quando va presentato

Il Programma di assistenza va presentato congiuntamente alla domanda di rinnovo annuale o al momento della prima presentazione della domanda della fruizione dei permessi lavorativi.

Nel caso in cui nel corso dell'anno intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi deve informare tempestivamente sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente, mediante riproposta preventiva del programma.

- Consulta il testo del [Messaggio 15021/2007](#)

20 giugno 2007